



CITTÀ DI AUGUSTA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.45 del Reg.

Data della deliberazione 29/09/2025

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Approvazione modifiche al Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventinove** del mese di **Settembre** alle ore **18:48** e segg. nell'aula delle adunanze consiliari della Città di Augusta, sita in Via Roma, Sala "**Giacinto Franco**" a seguito di regolari avvisi, notificati per mezzo PEC di ciascun Consigliere, con la **Presidenza del Sig. Domenico Stella**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il **Vice-Segretario Generale dott.ssa Maria Elena Di Franco**

All'apertura del punto risultano presenti:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	Amara Margaret	X		13	Montalto Giuseppe	X	
2	Amato Corrado	X		14	Niciforo Marco		X
3	Assenza Giuseppe		X	15	Palazzotto Federico	X	
4	Birritteri Mariangela	X		16	Patti Maria Grazia		X
5	Blanco Salvatore	X		17	Serra Salvatore		X
6	Contento Carmela	X		18	Sicari Rosario	X	
7	Conti Roberto	X		19	Stella Domenico	X	
8	Errante Salvatore	X		20	Suppo Roberta	X	
9	Gulino Giuseppe		X	21	Tedesco Giuseppe	X	
10	La Ferla Francesco		X	22	Triberio Giancarlo		X
11	Lombardo Andrea	X		23	Tribulato Biagio	X	
12	Mangano Manuel	X		24	Trigilio Paolo	X	



II SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTARI

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n.04 del 15/09/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTARI

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 6-bis della L. 241/90;

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta»*;

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto

- il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.42 del 30 maggio 2023;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Dato atto

- che l'art.10-ter del Decreto Legge n.25/2025, cosiddetto "Pubblica Amministrazione", convertito nella Legge n.69/2025, ha differito al 30 giugno 2025 il termine per l'approvazione del Piano Economico Finanziario TARI per l'anno 2025 e delle relative tariffe;

Dato atto

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Considerato

- che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario del chi inquina paga. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;

Considerato

- che la definizione di una specifica sottocategoria tariffaria rappresenta una scelta dell'ente eminentemente tecnica, con la conseguenza che, come regola generale, la stessa deve rispettare il fondamentale principio di proporzionalità e di adeguatezza. La discrezionalità tecnica, esercitata nella fattispecie, ed in generale nella definizione delle aliquote fiscali/tariffe, non può ritenersi legittima ove determini un criterio di determinazione che risulti, all'atto pratico e a priori, più gravoso per taluni contribuenti, senza adeguata motivazione, pertanto considerata la tipologia di utenze classificate nelle Categorie 203, 208, 209, 211, e 212 Categoria 3, 8, 9, 11 e 12;

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere ad adeguare nonché modificare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 30/05/2023, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione, prioritariamente rispondente ai dettati dell'Ente di vigilanza ARERA e delle vigenti disposizioni normative, nonché più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune, soprattutto introducendo, per le utenze non domestiche, **le seguenti sottocategorie che, ai fini di una più equa tassazione, distinguono nettamente la quantità e/o qualità dei rifiuti prodotti (vedi categorie 203, 208, 209, 211 e 212):**

Categoria 203 – AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA

203.1 Autorimesse in genere

203.2 Magazzino deposito in genere senza vendita

Categoria 208 – ALBERGHI SENZA RISTORANTE

208.1 Affittacamere e alloggi case vacanza

208.2 Bed and Breakfast

208.3 Residences

208.4 Attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante)

208.5 Locazioni brevi e/o turistiche

Categoria 209 – CASE DI CURA E RIPOSO

209.1 Case di cura e riposo

209.2 Caserme e carceri

209.3 Collegi ed istituti privati di educazione

Categoria 211 – UFFICI ED AGENZIE

211.1 Enti Pubblici

211.2 Uffici Privati ed agenzie

Categoria 212 – BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI

212.1 Banche ed Istituti di Credito

212.2 Studi professionali

Ritenuto

- altresì necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, oltre alla superiore proposta di modifica dell'art.26, procedere ad adeguare nonché modificare anche gli artt. 10, 15-bis, 25, 30, 31 e 32 del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 30/05/2023;

Ritenuto

- di dover acquisire il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto, apportare le seguenti modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*", approvato con delibera di consiglio comunale n.58 del 05/05/2020 e integrato con Delibere di Consiglio Comunale n.71 del 30/09/2020, n.21 del 28/07/2021 e n.42 del 30/05/2023:

- all'art.10 (locali ed aree con produzione di rifiuti speciali), al punto 2: si sostituisce la frase "per il calcolo sia della parte fissa sia della parte variabile" con la frase "per il calcolo della sola parte variabile";
- all'art. 15-bis (determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche), al punto 2 lettera b), si sostituisce la locuzione "soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi" con la seguente formulazione "soggetto che svolge attività di studio o di lavoro in altro comune del territorio italiano o all'estero per un periodo superiore a 6 mesi";

- al punto 7, dopo il primo capoverso, si aggiunge il seguente periodo: “Per il riconoscimento della rettifica del numero dei componenti di cui alle lettere a, b, c, la richiesta deve essere corredata da:
 lettera a: attestazione rilasciata dalla casa di riposo;
 lettera b: attestato di servizio e/o contratto di locazione dell’immobile;
 lettera c: attestazione rilasciata o dalla comunità di recupero o dall’istituto penitenziario o dalla residenza sanitaria assistita.”;
- all’art.25 (Classificazione delle utenze non domestiche):
 ai fini di una più puntuale tassazione delle nuove utenze non domestiche operanti nel settore turistico/alberghiero/residenziale, dopo il punto 6 si inseriscono i punti 7 ed 8 con la seguente formulazione:

7. Con decorrenza dal 01.01.2026, per coloro che adibiscono la propria abitazione a B&B, affittacamere, case vacanza e locazioni brevi e/o turistiche in forma non imprenditoriale che non sono titolari di Partita IVA, l’utenza verrà considerata come “utenza domestica” ed il numero di occupanti è forfettariamente considerato in numero pari a 6. Per le predette attività non sono previste agevolazioni o riduzioni e vedrà l’applicazione della tariffa prevista per la categoria “utenze domestiche”.

8. Per coloro che adibiscono la propria abitazione a B&B, affittacamere, case vacanza e locazioni brevi e/o turistiche che risultano titolari di P.IVA l’utenza verrà considerata come utenza non domestica ed assegnata alla macrocategoria 208 “ALBERGHI SENZA RISTORANTE” e vedrà l’applicazione della tariffa prevista per la suddetta categoria.
- l’art.26 viene così modificato:
 - nella categoria 203 “AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA” si inseriscono le sottocategorie “203.1 Autorimesse in genere” e “203.2 Magazzino deposito in genere senza vendita”;
 - nella categoria 208 “ALBERGHI SENZA RISTORANTE” si inseriscono le sottocategorie “208.1 Affittacamere e alloggi case vacanza”; “208.2 Bed and Breakfast”; “208.3 Residences”; “208.4 Attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante)” e “208.5 Locazioni brevi e/o turistiche”;
 - nella categoria 209 “CASE DI CURA E RIPOSO” si inseriscono le sottocategorie “209.1 Case di cura e riposo”, “209.2 Caserme e carceri” e “209.3 Collegi ed istituti privati di educazione”;
 - nella categoria 211 “UFFICI E AGENZIE” si inseriscono le sottocategorie “211.1 Enti pubblici” e “211.2 Uffici privati ed agenzie”;
 - nella categoria 212 “BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI” si inseriscono le sottocategorie “212.1 Banche ed Istituti di Credito” e “212.2 Studi professionali”;
- all’art. 30 (Casi di riduzione ed agevolazione):
 - al punto 1 dopo la lettera d) si inserisce la lettera e) con la seguente formulazione: “e) del 25% della sola parte variabile per le utenze domestiche, non superiori a mq 100, adibite ad abitazione principale ed occupate da un solo componente il nucleo familiare”;
 - il punto 5, che nella versione attualmente in vigore recita: “Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall’anno in cui viene presentata la richiesta”, viene integralmente sostituito dalla seguente formulazione: “Le riduzioni di cui sopra, nonché tutte le altre riduzioni di tariffa, di cui al presente regolamento, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata,

previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, **a partire dall'anno di presentazione della richiesta se la stessa viene presentata entro il 31 di Marzo, a partire dall'anno successivo, se la richiesta viene presentata oltre la data del 31 di Marzo**;

- all'art. 31 (Modulazione della tariffa per la raccolta differenziata):
 - al punto 4, la locuzione “sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile” viene sostituita dalla seguente formulazione “solo sulla parte variabile”;
 - al punto 5 la locuzione “sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile” viene sostituita dalla seguente formulazione “solo sulla parte variabile”;
 - all'art. 32 (Casi di riduzione/esenzione), al punto 2 la locuzione “aventi un ISEE che non deve superare euro 6.800,00 per nucleo” viene sostituita dalla seguente formulazione “aventi un ISEE non superiore a euro 7.992,00 per nucleo”, eventualmente aggiornabile a nuovi indicatori nazionali da adottare con Deliberazione di Giunta Municipale.
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2026;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia il presente provvedimento sia il regolamento, che viene allegato nella versione aggiornata con le modifiche apportate;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata.

Augusta, li 15/09/2025

Il Responsabile del 4° Servizio

Gestione IMU-TARI

Carmela Imprescia



Il Responsabile del II Settore
Servizi Demografici e Tributarî

Rag. Ottavio Migneco



Parere di regolarità tecnica: sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità della normativa vigente, si esprime parere favorevole alla adozione del presente provvedimento.

Augusta, li 15/09/2025

Il Responsabile del II Settore
Servizi Demografici e Tributarî

Rag. Ottavio Migneco



Parere di regolarità contabile: si esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della coerenza della delibera proposta alla normativa vigente ed ai principi contabili.

Augusta, li 16/9/2025

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
Dott.ssa *G. Vaccaro*
